

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia

Regolamento aziendale
per la disciplina e l'organizzazione della
Attività libero-professionale intramuraria.

Principi Generali.....	4
<i>Art. 1</i>	<i>4</i>
<i>PREMESSA E FINALITA'</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>5</i>
<i>OGGETTO</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3</i>	<i>5</i>
<i>FONTI NORMATIVE.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>5</i>
<i>DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>6</i>
<i>ATTIVITA' DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>6</i>
<i>SOGGETTI DESTINATARI</i>	<i>6</i>
TITOLO II	7
Organizzazione dell'Attività	7
<i>Art. 7</i>	<i>7</i>
<i>CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ALPI: PRESCRIZIONI E OBBLIGHI.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>8</i>
<i>CORRETTO EQUILIBRIO TRA ALPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALE.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9</i>	<i>8</i>
<i>ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI IN REGIME AMBULATORIALE.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>9</i>
<i>ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI E DEBITO ORARIO</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>9</i>
<i>INFORMAZIONE ALL'UTENZA E SISTEMA DI PRENOTAZIONE-RISCOSSIONE</i>	<i>9</i>
TITOLO III.....	9
Altre forme di compartecipazione	9
<i>Art. 12</i>	<i>9</i>
<i>TIPOLOGIE PRESTAZIONALI DELL'AREA A PAGAMENTO</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>10</i>
<i>ALPI DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>11</i>
<i>ATTIVITA' DI SUPPORTO</i>	<i>11</i>
TITOLO IV	11
Aspetti gestionali.....	11
<i>Art. 15</i>	<i>11</i>
<i>GESTIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ALPI</i>	<i>11</i>

<i>Art. 16</i>	12
<i>UFFICIO LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</i>	12
TITOLO V	13
Tariffe	13
<i>Art. 17</i>	13
<i>REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE</i>	13
<i>Art. 18</i>	14
<i>CRITERI DI RIPARTO DELLE TARIFFE</i>	14
TITOLO VI	15
Norme finali	15
<i>Art. 19</i>	15
<i>COPERTURA ASSICURATIVA</i>	15
<i>Art. 20</i>	15
<i>GARANZIA DI VERIFICA E VIGILANZA SULL'ALPI</i>	15
<i>Art. 21</i>	16
<i>NORMA FINALE</i>	16
<i>Art. 22</i>	16
<i>NORMA DI RINVIO</i>	16

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

PREMESSA E FINALITA'

a) L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, nell'ambito dello sviluppo di un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento offerti parallelamente all'attività istituzionale, intende porre in essere una serie di azioni finalizzate a:

- favorire il processo riorganizzativo dei servizi offerti al paziente mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze, risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Azienda;
- rafforzare la capacità dell'Azienda di competere sul mercato dell'offerta dei servizi sanitari;
- garantire il diritto sancito dalla vigente normativa verso il personale medico e delle altre professionalità sanitarie che hanno scelto, o sceglieranno, di esercitare la libera professione intramuraria sia in modo diretto che in forma partecipativa su richiesta di terzi paganti;
- valorizzare il ruolo e le opportunità professionali sia della dirigenza medica e veterinaria che della dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dell'Azienda;
- introdurre, attraverso il carattere dell'esclusività del rapporto di lavoro, condizioni che favoriscano aspirazioni e motivazioni professionali del personale e, soprattutto, il senso di appartenenza all'Azienda.

b) L'attività libero-professionale è l'espressione della libera scelta dell'utente nei confronti dell'offerta di sanità. Non influisce negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività. Concorre, invece, a rafforzare la responsabilizzazione e a riconoscere la giusta remunerazione sia ai dirigenti sanitari che agli altri operatori che vi intendano partecipare con le necessarie funzioni di supporto. Rappresenta, nel complesso, un'occasione per la valorizzazione e l'ampliamento delle esperienze professionali dei dirigenti dell'Azienda, aumentandone, conseguentemente, il suo prestigio.

c) L'assetto organizzativo dell'esercizio della libera professione intramuraria di cui al presente Regolamento richiede la collaborazione del personale tenuto a svolgere attività di supporto. Il personale della dirigenza che non ha inteso o non intenda esercitare l'ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria) è tenuto comunque a concorrere, in ragione delle competenze istituzionali attribuite, agli adempimenti collaterali connessi alle prestazioni da erogare in regime libero-professionale.

d) L'esercizio dell'attività libero-professionale, non deve contrastare l'incomprimibile diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. Pertanto, l'espletamento di tale attività, non deve influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto.

e) La valorizzazione della libera professione assume per l'Azienda anche la finalità di una crescita complessiva della produzione e delle entrate proprie, nel rispetto dell'esigenza di miglioramento della qualità delle prestazioni, ove tecnicamente riconosciute appropriate ed efficaci, e di sviluppo della promozione del ruolo aziendale.

f) Allo stato l'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero sarà oggetto di successiva integrazione del presente regolamento.

Art. 2

OGGETTO

- a) Il presente atto definisce, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia e del vigente CCNL, le modalità organizzative dell'attività libero-professionale sia del personale medico e veterinario, che di quello sanitario e delle altre forme di professionalità che operano nell'ambito delle strutture e dei servizi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.
- b) E' abrogata ogni altra diversa disposizione sulla materia finora adottata nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Art. 3

FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative del presente atto regolamentare:

- Art. 4, comma 7 della legge n. 412 del 30.12.1991
- Art. 4, comma 11 e 15-quinquies del DLgs n.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni
- Art. 3, comma 6 e seguenti, della legge n. 724 del 23.12.1994
- Art 1, commi da 5 a 19 della Legge n. 662 del 23.12.1996 per le parti tuttora vigenti
- Art 72, comma 11 della Legge n. 448 del 23.12.1998
- D.Lgs. n. 229/99
- D.P.C.M. del 27.3.2000
- CCNL 1998-2001 del 08.06.2000
- D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000
- Legge n. 248 del 4 agosto 2006
- DGR n. 56 del 30.01.2007 (atto di indirizzo regionale per l'A.L.P.I.)
- Legge n. 120 del 03.08.07
- DLgs n.81 del 09.04.2008
- Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 2008
- Legge n.189 del 04.12.2008

Art. 4

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

Le tipologie di attività consistono essenzialmente in:

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell' art. 54, comma 4 che si riporta di seguito: "per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto personale individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all' articolo 9 del D.Lgs. 502/1992";
- b) attività libero-professionale a pagamento svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato;
- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste all' Azienda da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti), anche quando le stesse consentano la riduzione dei

tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui sopra anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

- e) Ai fini del presente regolamento si considerano prestazioni erogate in regime di attività libero-professionale tutte quelle prestazioni professionali, individuali o di équipes, svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio, su specifica richiesta di utenti singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, caratterizzate dalla scelta preventiva del dirigente nonché dal pagamento di una tariffa a fronte della quale occorre emettere una ricevuta o una fattura (visite, consulenze, consulti, sperimentazioni di farmaci).

Art. 5

ATTIVITA' DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE

Non rientrano tra le attività di libera professione intramuraria e quindi non sono disciplinate dal presente Regolamento ancorché diano luogo a compensi e indennità, le seguenti attività:

- a) docenza a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma;
- b) collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) attività svolta in commissioni di concorsi;
- d) attività di relatore a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati etici e scientifici;
- f) partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri (ad esempio: Commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, ed alle Commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n.295, comitato tecnico provinciale ex legge 68/1999, ecc.);
- g) attività di partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale ;
- h) attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore delle Organizzazioni e Associazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni e Associazioni di volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro;
- i) attività rese per conto dell'Autorità Giudiziaria in veste di C.T.U. per le quali l'Azienda si riserva di regolamentare eventuali recuperi di spesa qualora, per lo svolgimento di tali attività, si renda necessario l'utilizzo di risorse aziendali.

Si applica la disciplina di cui all'art.53 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. (Testo Unico Pubblico Impiego).

Art. 6

SOGGETTI DESTINATARI

Le disposizioni del presente Regolamento, relative all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, si applicano a tutto il personale con rapporto esclusivo della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), ai sensi del D.M. Sanità del 31.07.97 nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante

personale sanitario dell'èquipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

TITOLO II

Organizzazione dell'Attività

Art. 7

CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ALPI: PRESCRIZIONI E OBBLIGHI

L'Azienda definisce le modalità organizzative dell'attività libero-professionale secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) Per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale vengono individuate nell'ambito dell'Azienda - in attesa della realizzazione di nuove strutture e spazi da utilizzare esclusivamente per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria di cui all'art. 1, comma 9 della legge 3 Agosto 2007 n.120 - locali e ambulatori interni ai reparti/servizi utilizzati per l'attività istituzionale, garantendo la fruizione degli stessi nelle ore non previste per l'impegno istituzionale;
- b) L'istanza di adesione all'ALPI, redatta sull'apposito modello (allegato 1 per l'esercizio dell'attività in spazi aziendali; allegato 2 per l'esercizio in modalità allargata), deve essere depositata, pena irricevibilità, al protocollo generale dell'Azienda. Il Direttore Generale, rilascia l'autorizzazione ovvero, con idonea motivazione, la nega. Avverso il rifiuto l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni al Direttore Generale che decide entro i successivi 30 giorni
- c) Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che il Direttore si sia pronunciato, la stessa si intende accettata;
- d) L'autorizzazione all'espletamento dell'ALPI rimane valida fino a variazioni e/o rinuncia dell'attività preventivamente comunicata dal professionista autorizzato;
- e) L'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ed il suo svolgimento deve essere sempre attuato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi aziendali da erogare;
- f) Nello svolgimento dell'ALPI non è consentito l'utilizzo del ricettario del S.S.N.;
- g) L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del collegio di direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al D.Lgs 19 Settembre 1994, n. 626 e sue successive integrazioni e modifiche, salvo le incompatibilità previste dalla legge;
- h) L'Azienda previene situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e procede nei casi più gravi anche alla revoca dell'autorizzazione in caso di accertamento delle stesse, (arg. ex art.1 comma 4, lettera e) legge 3 Agosto 2007 n. 120).

Art. 8

CORRETTO EQUILIBRIO TRA ALPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALE

a) L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

b) A tal fine, l'Azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.

Art. 9

ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI IN REGIME AMBULATORIALE

a) L'attività ALPI in favore di pazienti ambulatoriali consiste sia nelle tradizionali prestazioni di carattere esclusivamente clinico che in prestazioni accessorie di carattere strumentale e chirurgico minore purché specificatamente previste nel nomenclatore tariffario per l'assistenza ambulatoriale di cui al DM 22.7.1996 e personalmente erogate dal medico titolare del rapporto fiduciario con il paziente.

b) L'ALPI viene esercitata in idonee strutture individuate dall'Azienda. Fino alla individuazione all'interno dell'Azienda, di strutture e spazi idonei allo svolgimento dell'attività libero-professionale ambulatoriale, vengono concesse specifiche autorizzazioni transitorie per l'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, di studi professionali privati o, previa apposita convenzione con l'ASP di Vibo Valentia, di strutture private non accreditate,.

c) In accordo con l'art. 7 comma 4 lettera b) del DPCM 27.03.2000 l'attività deve essere svolta in una unica sede nell'ambito del territorio della Regione. L'attività può essere espletata altresì in Studi privati poliambulatoriali non accreditati allorché il professionista eroga la prestazione senza intermediazione e con propria organizzazione. Allorché si tratta di struttura sanitaria non accreditata soggetta ad autorizzazione regionale in qualità di impresa commerciale erogante prestazioni sanitarie, viene stipulata convenzione con l'ASP di Vibo Valentia.

d) Per le attività previste dalla DGR 659/04 il professionista deve possedere l'autorizzazione regionale prevista dalla stessa deliberazione.

e) Ai sensi e per effetto dell'art.1 bis della legge 189/2008 la libera professione intramuraria in strutture extraziendali viene autorizzata fino al 31 gennaio 2010.

f) Il professionista interessato dovrà registrare l'attività libero-professionale effettuata.

g) La modulistica per l'annotazione e descrizione trimestrale delle visite effettuate (allegato 3) sarà disponibile presso l'Ufficio ALPI.

h) Gli orari di svolgimento dell'ALPI individuale, in ogni caso fuori dell'orario di servizio, sono definiti individualmente nell'istanza di adesione compatibilmente con le esigenze dell'Unità Operativa di appartenenza. Gli stessi, in caso di turnazione del professionista, saranno coerenti con la turnazione. Eventuali variazioni saranno comunicate con debito anticipo.

I) La gestione di tutta l'attività è soggetta alle norme di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 23 Dicembre 1994 n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

Art. 10

ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI E DEBITO ORARIO

a) L'attività libero-professionale, sia per il dirigente che per il personale di supporto, deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. Può essere svolta durante l'orario di servizio limitatamente alle ipotesi in cui l'attività collegata a prestazioni rese in regime libero-professionale non risulti espletabile in specifiche fasce orarie fuori dall'orario di servizio (ad esempio: attività di patologia clinica, di radiologia e sperimentazioni cliniche). In tal caso il personale che espleta attività libero-professionale ed il personale di supporto sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero-professionale.

b) Le modalità e i tempi di recupero dell'orario aggiuntivo sono definiti in sede di autorizzazione della succitata attività.

Art. 11

INFORMAZIONE ALL'UTENZA E SISTEMA DI PRENOTAZIONE-RISCOSSIONE

a) Per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del S.S.N. e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta, l'Azienda provvede, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la predisposizione della "Carta dei Servizi", ad attivare un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni con le indicazioni di modalità di fruizione e dei tempi di attesa.

b) Saranno opportunamente diffusi l'elenco dei professionisti corredato della specialità esercitata, sede, ora e tariffe delle prestazioni offerte.

c) La prenotazione delle visite avviene attraverso gli sportelli CUP-Ticket e tramite sistema informatico.

d) La riscossione delle tariffe avviene tramite gli sportelli CUP-Ticket e con eventuali altre modalità che saranno in seguito concordate.

e) Entro il mese successivo a quello dell'erogazione della prestazione, l'Ufficio ALPI darà comunicazione all'U.O. Risorse Umane, per l'inserimento stipendiale, degli importi spettanti ai singoli professionisti ed al personale di supporto.

TITOLO III

Altre forme di compartecipazione

Art. 12

TIPOLOGIE PRESTAZIONALI DELL'AREA A PAGAMENTO

a) L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari e delle altre professionalità dirigenziali del ruolo sanitario, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali all'interno dell'Azienda, non rientra tra le ipotesi di attività libero-professionale.

b) Qualora l'attività di consulenza, espletata fuori dal normale orario di lavoro, sia richiesta all'Azienda da soggetti terzi, nell'ambito dell'ipotesi normativa di cui all'art. 4 lettera c), essa viene attuata con le seguenti modalità:

1. In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - il compenso e le modalità di svolgimento.
2. Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione;
 - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del compenso;
 - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

c) I consulti, intesi come attività di consulenza occasionale prestata a favore di singoli utenti, sono resi esclusivamente nella disciplina di appartenenza, ed effettuati fuori dell'orario di servizio.

d) Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'Azienda da soggetti giuridici terzi nell'ambito dell'ipotesi normativa di cui all'art. 4 lettera d), vengono stabiliti appositi programmi, d'intesa con l'equipe dell'unità operativa interessata, che si sostanziano in accordi con i soggetti terzi, finalizzati anche alla riduzione delle liste d'attesa, che prevedano:

1. l'impegno orario minimo e massimo di ogni professionista coinvolto compatibile con l'orario di lavoro istituzionale;
2. l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione e, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e della struttura di appartenenza, l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute;
3. l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

e) Rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici ai sensi della vigente normativa.

f) Tra le attività professionali a pagamento rientrano anche la sperimentazione dei farmaci, vaccini o di altro materiale sanitario richieste da terzi all'Azienda. Queste ultime vengono autorizzate, in base a stipula di apposita convenzione, previo parere favorevole del Comitato Etico Aziendale. In nessun caso, per le attività di cui al presente punto, possono essere introitati, direttamente, compensi da parte dei dirigenti interessati.

Art. 13

ALPI DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

a) Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale.

b) A tale fine, ove l'attività richiesta non sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 4 lettere a), b) e per le quali si applica la ordinaria disciplina autorizzatoria, l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'Azienda.

c) Le attività libero-professionali individuali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione sono erogate in via straordinaria, in attesa dell'attivazione di idonei spazi aziendali, e, comunque, non oltre il 31.01.2010 (a norma dell' art.1 bis della legge n.189 del 4 Dicembre 2008), secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli.

d) Non è consentito, comunque, l'esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di polizia giudiziaria.

e) L'esercizio dell'attività di medico competente di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81-2008 prevede la stipula di una convenzione tra la ASP ed il soggetto pubblico o privato richiedente con facoltà per quest'ultimo di individuare il medico di propria fiducia. E' comunque escluso dalla partecipazione alle attività di medico competente, e da qualsiasi altra attività di consulenza, il personale che svolge attività di vigilanza sanitaria ai sensi dell'art. 13 comma 5 del succitato D.Lgs 81-2008.

Art. 14

ATTIVITA' DI SUPPORTO

a) Una quota di proventi derivanti dall'attività libero-professionale, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e secondo le modalità indicate nel presente atto, è ripartita a favore:

1. del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto già operante nell'ambito della normale attività di servizio;
2. del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale;
3. del personale amministrativo che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale (Ufficio della Libera Professione Intramuraria, CUP-Ticket, U.O Risorse umane, U.O. Gestione economica finanziaria);

b) L'Azienda consente lo svolgimento di attività di supporto per la effettuazione delle prestazioni libero-professionali individuali e di équipe su base volontaria.

c) Gli emolumenti per l'attività di supporto, riferiti ad ogni prestazione libero-professionale, verranno corrisposti ad avvenuta verifica della effettiva partecipazione del singolo operatore all'esecuzione della prestazione ed a seguito dell'effettivo introito della tariffa, da parte dell'Azienda.

d) L'attestazione dell'attività di supporto resa unitamente all'orario effettuato o, eventualmente da recuperare, viene attestata dal professionista che opera in ALPI e dal personale di supporto su apposito modello (allegato 3).

TITOLO IV

Aspetti gestionali

Art. 15

GESTIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ALPI

L'Ufficio ALPI, sotto il diretto controllo del Direttore Generale, ha funzione di osservatorio e coordinamento dell'intera attività e si avvale delle collaborazioni ad esclusività funzionale di cui alle lettere successive;

- a) Direttore dell'U.O. di Gestione Economico Finanziaria che effettua sia gli adempimenti di legge richiesti per la contabilità separata dell'ALPI (art.3 commi 6 e 7 della legge 23 Dicembre 1994 n. 724) che la ripartizione percentuale di cui al successivo art. 18. Trasmetterà mensilmente all'Ufficio ALPI l'elenco della registrazione delle riscossioni e la relativa documentazione (art.11 DGR n. 56 del 30.01.2007);
- b) Direttore dell'U.O. di Gestione Risorse Umane che effettua sia gli adempimenti di legge richiesti per la posizione giuridica del personale che la liquidazione secondo la ripartizione percentuale, trasmessa dall'U.O. di cui al comma precedente. Quest'ultima viene effettuata con le competenze del mese successivo. Provvederà, all'occorrenza, a mettere a disposizione dell'Ufficio ALPI i resoconti delle presenze in servizio dei professionisti operanti in ALPI;
- c) Responsabile del coordinamento CUP, gli operatori di sportello addetti alle prenotazioni e riscossione tariffe e al rilascio della ricevuta fiscale. Il suddetto responsabile trasmetterà, inoltre, mensilmente la lista delle prestazioni effettivamente erogate in regime di intramuraria (art.11 DGR n. 56 del 30.01.2007) all'Ufficio ALPI;

Ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge 23.12.1996, n. 662 e del CCNL, i proventi dell'ALPI sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi per lavoro dipendente.

Le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ALPI sono da considerare, in via generale, fuori dal campo impositivo IVA.

Art. 16

UFFICIO LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

L'Azienda ha istituito l'Ufficio "Libera Professione Intramuraria" (Ufficio ALPI) con compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività prestata in regime di libera professione intramuraria. La stessa Struttura verifica la rispondenza dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, così come disciplinata dal presente Regolamento, ed effettua il monitoraggio degli obiettivi di efficienza/efficacia/qualità relativi all'espletamento della stessa, anche nel quadro di valutazioni etiche e deontologiche aventi riflessi sull'utenza e sull'Azienda.

Il suddetto Ufficio, come da Delibera del Direttore Generale n.1097 del 20.08.2008, è strutturato nell'ambito degli uffici di Staff della Direzione Generale.

All'Ufficio Libera Professione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) verificare la corretta applicazione delle norme contenute nel Regolamento, proporre eventuali modifiche e/o modalità applicative, effettuare periodici controlli secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale;
- b) accogliere le istanze dei professionisti in materia di libera professione istruendo le relative pratiche amministrative;
- c) detenere e pubblicizzare, attraverso l'URP, l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramuraria su tutto il territorio aziendale, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni;
- d) monitorare le fasce orarie dell'attività istituzionale e di quella ALPI dei professionisti e i rispettivi volumi di attività;
- e) detenere ed aggiornare i dati relativi all'attività espletata in tutte le strutture aziendali;

- f) predisporre gli atti deliberativi inerenti l'attività da sottoporre alle determinazioni del Direttore Generale;
- g) acquisire i dati derivanti dal monitoraggio delle risultanze dell'apposita contabilità separata di cui al precedente art.15 lettera "a"
- h) predisporre una relazione semestrale, di concerto con la Commissione paritetica di cui all'art. 20, destinata al Direttore generale circa il monitoraggio dell'attività libero-professionale in relazione al corretto bilanciamento dei volumi di prestazioni erogate in regime libero-professionale ed in regime istituzionale;
- i) verificare gli effetti sulla riduzione delle liste di attesa;
- j) proporre soluzioni organizzative per la promozione dell'attività libero-professionale ;

TITOLO V

Tariffe

Art. 17

REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE

Il professionista operatore ALPI, all'atto dell'adesione trasmette, all'Ufficio Libera Professione Intramuraria, il proprio nomenclatore tariffario redatto in conformità a quanto disposto dai successivi commi.

Le tariffe non possono essere inferiori all'importo del ticket dovuto per identiche prestazioni (al fine di evitare l'insorgere di un'impropria concorrenza con l'attività d'Istituto) e devono essere comunque remunerative di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Azienda.

La determinazione delle tariffe si effettua con applicazione dei seguenti criteri generali:

- a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
- b) le tariffe sono verificate periodicamente, anche ai fini dell'art.3, comma 7 della legge 23 Dicembre 1994, n. 724;
- c) nell'attività libero-professionale di équipe di cui all'art. 55, comma 1, lettere b), c), e d) del CCNL/1998-2001 la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene, da parte delle aziende, su indicazione dell'èquipe stessa;
- d) le prestazioni ambulatoriali avranno quale tariffa minima quella prevista dal nomenclatore regionale (in applicazione del DM 22.7.1996), incrementabile fino a 7 volte la cifra per le visite (es.: €. 20,66 x 7 = €. 144,62) e fino a 4 volte la cifra per le prestazioni strumentali;
- e) le tariffe delle prestazioni libero-professionali, comprensive di eventuale relazione medica sono definite dall'Azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per le attività di cui alla lettera c dell'art. 55 CCNL 1998-2001 se svolte individualmente;
- f) le prestazioni erogabili in regime libero-professionale dai dirigenti del Dipartimento di Prevenzione avranno come tariffe minime quelle previste dalla delibera del D.G. dell' A.S. n. 8 di Vibo Valentia n. 835 del 05.06. 2000 (Tariffario per le prestazioni afferenti al Dipartimento di Prevenzione) e come tariffe massime le stesse incrementate fino a 2 volte la cifra prevista;

- g) Le prestazioni veterinarie avranno come tariffe minime e massime quelle comprese nella tabella degli onorari dello “Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario” pubblicata dalla FNOVI nel 2006.

Art. 18

CRITERI DI RIPARTO DELLE TARIFFE

Le tariffe lorde introitate quale corrispettivo dell'attività libero-professionale intramuraria per attività ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio sono ripartite come segue:

- a) Prestazione erogata in regime ambulatoriale esercitata presso strutture Aziendali (visita semplice, medico legale con relazione, consulenze e consulti):

Al Sanitario o all'équipe che effettua la prestazione (Quota Dirigenti).	70%
Al Personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (Quota Personale di Supporto).	10%
Al Personale della Dirigenza Sanitaria che non può esercitare l'attività libero-professionale (Fondo di Riequilibrio Perequativo).	5%
Personale di gestione e coordinamento di cui all'art.15	5%
Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente imputabili ivi comprese gli oneri relativi alla copertura assicurativa.	10%

- b) Prestazione erogata in regime ambulatoriale esercitata presso strutture Aziendali con l'ausilio di apparecchiature medicali (ad esempio esami ecografici, ecg-grafici, ecc. e procedure chirurgiche minori non invasive):

Al Sanitario o all'équipe che effettua la prestazione (Quota Dirigenti).	60%
Al Personale infermieristico, tecnico, riabilitazione (Quota Personale di Supporto).	10%
Al Personale della Dirigenza Sanitaria che non può esercitare l'attività libero-professionale (Fondo di Riequilibrio Perequativo).	5%
Personale di gestione e coordinamento ALPI di cui all'art.15	5%
Amministrazione per la copertura delle spese non direttamente imputabili (comprehensive di ammortamento dei costi delle apparecchiature medicali).	20%

- In assenza del personale di supporto la quota spettante allo stesso viene attribuita al professionista che eroga direttamente la prestazione.
 - In sede di autorizzazione all'espletamento dell'attività libero-professionale intramuraria, potranno essere concordate con i professionisti interessati quote di ripartizione, relative al personale di supporto, differenziate rispetto a quanto in precedenza stabilito.
- c) l'onorario per le prestazioni erogate in regime convenzionale sarà stabilito nell'atto di convenzione al netto delle ritenute di legge e degli oneri aziendali accessori percentualizzati sulla tariffa (5 % per i costi aziendali non direttamente imputabili, 5% per il personale di gestione e coordinamento ALPI, 5% da destinare al Fondo perequativo per le discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria);
- d) per le prestazioni rese direttamente dal dirigente operante in ambito ALPI su richiesta dell'assistito presso il suo domicilio (consulto), fuori dall'orario di servizio, l'onorario viene accreditato nella misura del 90% della tariffa;
- e) Per le somme pagate dagli utenti in virtù di prestazioni ambulatoriali ricevute in regime ALPI e svolte negli studi privati, in via transitoria e sino all'individuazione di appositi spazi aziendali, al professionista spetta una quota pari al 90%.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 19

COPERTURA ASSICURATIVA

Relativamente all'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi e per gli effetti del vigente C.C.N.L., viene garantita la copertura assicurativa, già operante nell'ASP di Vibo Valentia, per danni materiali a persone e a cose solo in relazione all'attività sanitaria svolta.

Art. 20

GARANZIA DI VERIFICA SULL'ALPI

Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, viene costituita una Commissione Paritetica di verifica permanente.

La Commissione paritetica di verifica è composta da 6 membri di cui tre designati dall'Azienda e tre designati dalle organizzazioni sindacali della dirigenza del ruolo sanitario.

I tre rappresentanti della dirigenza del ruolo sanitario sono designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali secondo la seguente composizione:

- a) due dirigenti dell'area medico-veterinaria;
- b) un dirigente dell'area sanitaria non medica.

I tre rappresentanti di parte pubblica sono designati dall'Azienda prevedendo la presenza di almeno due medici.

Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte da un funzionario amministrativo.

Art. 21**NORMA FINALE**

L'Azienda, per riesaminare e/o modificare il presente regolamento, convoca le OO. SS. per la relativa contrattazione, sia in presenza di modificazioni ed integrazioni dell'attuale normativa regionale e nazionale vigente in materia, sia alla luce delle verifiche dei risultati ottenuti e delle difficoltà operative che dovessero emergere.

Art. 22**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa prevista in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza di riferimento, al D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.C.M. 27.3.2000, al CCNL 1998-2000 per la dirigenza, alla legge n. 120 del 3 Agosto 2007, alla legge n. 189 del 04.12.2008 e alle direttive regionali in materia di esercizio della libera professione intramuraria.

ALLEGATI

La modulistica essenziale per la gestione ALPI è costituita dagli allegati al presente atto che vengono di seguito sinteticamente descritti:

Allegato n.1 - Istanza di adesione ALPI

Allegato n.2 - Istanza adesione ALPI transitoria allargata

Allegato n 3 - Annotazione e descrizione trimestrale delle prestazioni effettuate e dell'attività del personale di supporto.

Letto, approvato e sottoscritto presso la Sede Direzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia il giorno 16 del mese di Marzo dell'anno 2009

Parte Sindacale

F.to Dott.V. Scarmozzino

F.to Dott. C. Truscello

F.to Dott. V. Manno

Parte Pubblica

F.to Dott. A. Scardamaglio

F.toDott. A. Mantella

F.to Dott.ssa B. Amore

F.to Sig.ra Ida Pugliese



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA**

**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA
ADESIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO**

Prot. n° _____

Vibo Valentia li ____/____/____

**Al Direttore Generale
ASP Vibo Valentia
Via Dante Alighieri**

89900 Vibo Valentia

Il sottoscritto Dr. _____ Badge _____

In servizio di ruolo presso _____

In qualità di _____

Disciplina _____

e-mail _____ Tel. _____ Cell. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55 del C.C.N.L., avendo optato entro i termini di legge per il Rapporto esclusivo

CHIEDE

Di poter espletare, ai sensi della vigente normativa, attività libero-professionale intramoenia in regime ambulatoriale.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci:

1. Di voler espletare l'attività, in base all'art.5 comma 4 del DPCM 27.03.2000 ⁽¹⁾, nella disciplina seguente:

2. Di indicare, per lo svolgimento dell'attività, la sede di:

3. Che le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro, compatibilmente con l'attività istituzionale, nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie:

4. Che l'impegno orario complessivo è, indicativamente, di _____ ore settimanali

5. Di avvalersi delle seguenti strumentazioni ed apparecchiature:

6. In caso di prestazione in equipe la stessa è così composta :

7. Di utilizzare il seguente personale non medico di supporto:

Firmato

⁽¹⁾ L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, salvo quanto previsto dall'art. 11.



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
ADESIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE**

In ottemperanza alla Legge 4 Dicembre 2008 n. 189 art. 1 bis, viene eccezionalmente esercitata, in carenza di individuazione di spazi aziendali, in Studi privati, fino alla data del 31 gennaio 2010

Prot. n° _____

Vibo Valentia lì ____/____/____

Al Direttore Generale
ASP Vibo Valentia
Via Dante Alighieri
89900 Vibo Valentia

Il sottoscritto Dr. _____

Badge _____ Codice Fiscale _____

Consapevole delle conseguenze di natura civile e penale che potrebbero derivare da dichiarazioni false o mendaci dichiara:

Che svolgerà l'attività nei giorni della settimana _____

dalle ore ____ alle ore ____ per un monte ore settimanale complessivo di _____

Che lo studio presso il quale intende esercitare l'attività libero – professionale intramoenia è il seguente:

Via _____ n° _____ cap. _____
Comune _____ Prov. _____

Si ribadisce che la struttura su indicate è uno Studio Privato e non Ambulatorio privato accreditato.

Si allega:

1. Copia dell'autorizzazione regionale ex DGR 659/04 o autocertificazione del possesso della stessa in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi, ovvero, autocertificazione che lo studio professionale non rientra tra quelli che necessitano di autorizzazione regionale ai sensi della DGR 659/04 ⁽¹⁾ con allegata copia della dichiarazione di idoneità dello studio ai requisiti igienico-sanitari o autocertificazione della stessa in relazione alla disciplina professionale di cui trattasi.
2. Copia della dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature sanitarie o autocertificazione della stessa in relazione alla disciplina professionale.

Vibo Valentia lì ____/____/____

Il Professionista

(1) “sono soggetti ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie”.

Data	Prestazione eseguita	Euro	Operatore di supporto	Qualifica

Totale prestazioni: _____ Totale euro _____

Vibo Valentia lì ____/____/____

Il Professionista